


I titoli autorizzativi e le procedure edilizie con riguardo ai beni ecclesiastici

sabato 11 ottobre 2014, Monza

Incontro di formazione Ordine degli Architetti di Monza e
Brianza e Distretto Culturale evoluto di Monza e Brianza


I Beni degli *Enti ecclesiastici*
in rapporto alla normativa
sui Beni Culturali






Livelli legislativi ecclesiastici

- β Codice di Diritto Canonico, gennaio 1984
- β Decreti o altri Atti della Sede Apostolica
 - β Segreteria di Stato
 - β Pontificie Commissioni o similari organismi
- β Norme delle Chiese locali
 - β Conferenze episcopali nazionali e regionali
 - β Indicazioni del Vescovo locale
- β Per i Religiosi solo *“ab intra”*
 - β Regolamenti o Statuti propri





Livelli legislativi civili

β Costituzione della Repubblica Italiana

β Leggi Nazionali

β Legge 20 giugno 1909, n.364

β Leggi del 1939, nn.1089 e 1497


β Dlgs 42/2004 e ss mm

β Intesa Ministero Beni Culturali (MI.B.A.C.) -
Conferenza Episcopale Italiana (C.E.I.)

β DPR 26 settembre 1996 e **DPR 4 febbraio 2005, n.78**


β Intese a livello locale tra Direzioni Regionali MIBAC e
Conferenze episcopali regionali

β Per la Lombardia 23 giugno 2005




Gli Enti ecclesiastici


- **Codice di Diritto Canonico** CAPITOLO II LE PERSONE GIURIDICHE
- Can. 113 - .β2. Nella Chiesa, oltre alle persone fisiche, ci sono anche le persone giuridiche, soggetti cioè nel diritto canonico di obblighi e di diritti che corrispondono alla loro natura.
- Can. 114 - β1. Le persone giuridiche sono costituite o dalla stessa disposizione del diritto oppure dalla concessione speciale da parte della competente autorità data per mezzo di un decreto, come insiemi sia di persone sia di cose ordinati ad un fine corrispondente alla missione della Chiesa, che trascende il fine dei singoli.β2. Come fini, di cui al β1, s'intendono quelli attinenti ad opere di pietà, di apostolato o di carità sia spirituale sia temporale.β3. L'autorità competente della Chiesa non conferisca la personalità giuridica se non a quegli insiemi di persone o di cose, che perseguono un fine effettivamente utile e che, tutto considerato, sono forniti dei mezzi che si possono prevedere sufficienti a conseguire il fine prestabilito.
- Can. 116 - β1. Le persone giuridiche pubbliche sono insiemi di persone o di cose, che vengono costituite dalla competente autorità ecclesiastica perchè, entro i fini ad esse prestabiliti, a nome della Chiesa compiano, a norma delle disposizioni del diritto, il proprio compito, loro affidato in vista del bene pubblico; tutte le altre persone giuridiche sono private.β2. Le persone giuridiche pubbliche vengono dotate di tale personalità sia per il diritto stesso sia per speciale decreto dell'autorità competente che la concede espressamente; le persone giuridiche private vengono dotate di questa personalità soltanto per mezzo dello speciale decreto dell'autorità competente che concede espressamente la medesima personalità.



Decreto del Cardinale Bartolomeo Pacca, Roma, 7 aprile 1820


℞ “Gli antichi monumenti hanno reso e renderanno sempre illustre, ammirabile unica quasi alma Città di Roma. La riunione preziosa nel suo seno di sì auguste reliquie delle vetuste arti, la gelosa cura di quelle che esistono, o che novellamente si dissotterrano, le vigili severe provvidenze, perché non si degradino, o si trasportino altrove lontane, sono i costanti e principali motivi, che attraggono gli stranieri ad ammirarle (...).”






Legge 20 giugno 1909, n. 364

- β Art. 1 “sono soggette alle disposizioni della presente legge le cose immobili e mobili”
- β Art. 2 “le cose di cui all’articolo precedente sono inalienabili quando appartengano allo stato, a provincie, **a fabbricerie, a confraternite, a enti morali ecclesiastici di qualsiasi natura.**”
- β Art. 12 “le cose previste nell’art. 2 **non potranno essere demolite, rimosse, modificate, né restaurate senza l’autorizzazione del ministero della pubblica istruzione.**”






Costituzione della Repubblica Italiana, 27 dicembre 1947


β Parte Prima, **Principi fondamentali**

β **Art. 9**

β La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

β **Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione**







Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

e DLgs 26 marzo 2008, n 62 (Beni culturali)

Dlgs 26 marzo 2008, n.63 (Paesaggio)


- β Il testo unico dei Beni Culturali modificato poi con la revisione della Parte Terza (Paesaggio) che ha avuto una sua diversa configurazione.
- β Riprende le due Leggi fondamentali del 1939 sui Beni Architettonici e Artistici e sulle Bellezze naturali
- β Vengono introdotte le specifiche per i luoghi di culto all'art. 9
- β **TUTTI gli Enti ecclesiastici, in quanto soggetti giuridici privati senza scopo di lucro (Art 10), sono assoggettati alla legislazione**
 - β Limite temporale per i beni architettonici 70 anni e autore defunto
 - β Limite temporale per i beni mobili 50 anni e autore defunto






**Intesa tra il Ministro per i Beni Culturali e
il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana
26 gennaio 2005 (DPR 4 febbraio 2005, n.78)**


- β In questa *Intesa* viene ratificata e normata la prassi per adempiere alle linee del Testo Unico dell'anno precedente.
- β chiarisce i **differenti livelli di collaborazione, Art.1**, comma 2
 - β Livello centrale: Ministero e CEI
 - β Livello regionale: i Direttori regionali e i Presidenti delle Conferenze Episcopali Regionali
 - β Livello locale: i Soprintendenti, competenti per territorio e materia, e i Vescovi diocesani
- β Comma 3: Per i “Beni culturali di interesse religioso, gli istituti di vita consacrata, le società di vita apostolica e le loro articolazioni, che siano civilmente riconosciute, concorrono a livello non inferiore alla provincia religiosa, con i soggetti ecclesiastici indicati nel comma 2”
- β Art.5, c. 1 “Il Vescovo diocesano presenta ai soprintendenti, valutandone congruità e priorità, le richieste di rilascio delle autorizzazioni concernenti i beni culturali”;
- β Comma 2, “Proposte e richieste di cui al comma 1, presentate dagli enti ecclesiastici indicati all'art.1, c 3, sono inoltrate al soprintendente per il tramite del vescovo diocesano territorialmente competente”






**Disposizioni della Santa Sede
a seguito dell'Intesa tra la CEI e il Ministero dei beni culturali e ambientali
Decreto del Cardinale Angelo Sodano, Segretario di Stato, 1 gennaio 1999**


- ℞ Art. 1. “Alle riunioni di cui all’art. 2, commi 1-2 dell’Intesa partecipa un rappresentante della ‘Conferenza Italiana dei Superiori Maggiori’(CISM) e dell’Unione Superiore Maggiori d’Italia’ (USMI)
- ℞ Art. 2. Il Decreto, pertanto con livelli di norma legislativa canonica, dispone che le richieste “vengono inoltrate al Vescovo diocesano dal Superiore competente degli Istituti di vita consacrata, dalle Società di vita apostolica e delle loro articolazioni, che siano civilmente riconosciuti, a livello non inferiore alla provincia religiosa. **Il competente Superiore valuta la congruità e la priorità** delle richieste concernenti i beni culturali di enti soggetti alla sua giurisdizione”.
- ℞ Art.3. “Il Vescovo diocesano inoltra ai competenti organi dello Stato le richieste dei soggetti di cui all’art. 1, c 2 dell’Intesa e ne dà tempestiva informazione ai Superiori interessati”






Istituzione delle Direzioni Regionali del Ministero per i Beni Culturali (e del Turismo)

- β Collaborazione a livello unificato dei singoli Ufficio diocesani per i Beni Culturali, riuniti in un organo consultivo detto 'Consulta Regionale', dove vi partecipano con pari dignità i rappresentanti di
 - β Tutte le Diocesi presenti in una regione amministrativa civile (Milano, Como, Lodi, Bergamo, Mantova, Crema, Cremona, Brescia, Verona, Novara, Vercelli, Tortona)
 - β I rappresentanti dei Superiori Maggiori dei rami maschili (CISM) e femminili (USMI)
 - β I rappresentanti degli Istituti Secolari
 - β Un rappresentante del Consulta nazionale degli Economi di Comunità






Uffici preposti all'attività di Tutela


β Statali

- β Direzione Regionale del Ministero per i Beni Culturali e del Paesaggio, Milano, Palazzo Litta, corso Magenta 24
- β Soprintendenza per i Beni Architettonici e del Paesaggio, Milano (palazzo Reale) e Brescia
- β Soprintendenza per i Beni Artistici e Demoetnoantropologici, Milano (Palazzo di Brera) e Mantova
- β Soprintendeza all'Archeologia di Lombardia, Milano, via De Amicis 11
- β Soprintendenza ai Beni Archivistici di Lombardia, Milano, Palazzo Litta

β Regionali

- β Soprintendenza ai Beni Bibliotecari, presso la Regione Lombardia, Milano, piazza Città di Lombardia
-







Esempi pratici

Enti parrocchiali (chiesa, canonica, asili, scuole, ecc.)

- ℞ Restauri di edifici, se hanno più di 70 anni e l'autore è deceduto :
 - ℞ progetto redatto da tecnico abilitato ai sensi del Regio Decreto 23 ottobre 1925, n.2537, art.52
 - ℞ Si consegnano n.4 copie (più una se si scava) alla Segreteria Unificata presso l'Ufficio Amministrativo Diocesano unitamente a una richiesta del Parroco (=legale rappresentante)
 - ℞ Descrizione storica dell'edificio, descrizione del degrado con tavole grafiche, esauriente campagna fotografica, rilievi e tavole di progetto (Planimetrie, alzati, sezioni), computi metrici e capitolati
 - ℞ Se sono previsti scavi superiori a cm 25 tavole di dettaglio delle sezioni.
 - ℞ Se ci sono apparati decorativi significativi occorre incaricare un restauratore abilitato per redigere una relazione specifica che andrà sottoscritta e inserita nel progetto architettonico (senza eliminare il nome del restauratore che resta l'unico titolare dell'intervento)
 - ℞ se le decorazioni sono non solo decorative o comunque anteriori al secolo XX occorre una copia in più che sarà inviata alla Soprintendenza ai Beni Artistici

.....







Esempi pratici

Enti di Religiosi (chiesa, canonica, asili, scuole, ecc.)

- ℞ Restauri di edifici, se hanno più di 70 anni e l'autore è deceduto :
 - ℞ progetto redatto da tecnico abilitato ai sensi del Regio Decreto 23 ottobre 1925, n.2537, art.52
 - ℞ Si consegnano n.3 copie (più una se si scava) all'Ufficio Beni Culturali unitamente a una richiesta del Superiore Provinciale o del Legale Rappresentante
 - ℞ Descrizione storica dell'edificio, descrizione del degrado con tavole grafiche, esauriente campagna fotografica, rilievi e tavole di progetto (Planimetrie, alzati, sezioni), computi metrici e capitolati
 - ℞ Se sono previsti scavi superiori a cm 25 tavole di dettaglio delle sezioni.
 - ℞ Se ci sono apparati decorativi significativi occorre incaricare un restauratore abilitato per redigere una relazione specifica che andrà sottoscritta e inserita nel progetto architettonico (senza eliminare il nome del restauratore che resta l'unico titolare dell'intervento)
 - ℞ se le decorazioni sono non solo decorative o comunque anteriori al secolo XX occorre una copia in più che sarà inviata alla Soprintendenza ai Beni Artistici







Esempi pratici

Enti parrocchiali (chiesa, canonica, asili, scuole, ecc.)

- ℞ Restauri opere se hanno più di 50 anni e l'autore è deceduto :
 - ℞ progetto redatto da tecnico abilitato = restauratore secondo le direttive
 - ℞ Si consegnano n.2 copie alla Segreteria Unificata presso l'Ufficio Amministrativo Diocesano unitamente a una richiesta del Parroco (=legale rappresentante)
 - ℞ Descrizione storica dell'oggetto (provenienza, autore, tecnica, misure), descrizione del degrado con tavole grafiche, esauriente campagna fotografica, rilievi e tavole di progetto, preventivo analitico dell'intervento
- ℞ L'istanza del Parroco viene esaminata dagli Uffici economici e da quello dei Beni Culturali, ognuno per le proprie competenze.
- ℞ Se superano certi limiti economici deve essere approvata dal Collegio dei Consultori (Sacerdoti diocesani) e dal Consiglio Affari Economici Diocesano (tecnici anche laici)
- ℞ Le autorizzazioni, **anche civili**, diventano esecutive solo dopo il Decreto canonico rilasciato dall'Ordinario o dal Suo delegato
- ℞ Le responsabilità civili e penali sono sempre in capo al Parroco quale Legale Rappresentante







Esempi pratici

Enti di Religiosi (chiesa, canonica, asili, scuole, ecc.)

- β Restauri opere se hanno più di 50 anni e l'autore è deceduto :
 - β progetto redatto da tecnico abilitato = restauratore secondo le direttive
 - β Si consegnano n.2 copie all'Ufficio Beni Culturali unitamente a una richiesta del Superiore Provinciale o del Legale rappresentante
 - β Descrizione storica dell'oggetto (provenienza, autore, tecnica, misure), descrizione del degrado con tavole grafiche, esauriente campagna fotografica, rilievi e tavole di progetto, preventivo analitico dell'intervento

- β Le responsabilità civili e penali sono sempre in capo al Legale Rappresentante







Esempi pratici **Enti parrocchiali (chiesa, canonica, asili, scuole, ecc.)**

β Alienazioni o cessioni di diritti reali su Beni ecclesiastici

- β Verificare se hanno un Decreto ministeriale che ne attesti il titolo di Bene Culturale (=Vincolo)
- β In caso positivo
 - β Presentare istanza alla Curia diocesana con perizia di stima, bozza dell'atto notarile, motivazioni pastorali dell'alienazione, estremi della persona o dell'ente acquirente e specifica dichiarazione che si impegnano e mantenere il bene consapevoli del titolo di interesse culturale
- β In caso negativo
 - β Presentare istanza alla Curia diocesana con descrizione storica dell'edificio (notizie bibliografiche, catasti storici, ecc) descrizione tecnico morfologica degli interni e degli esterni, fotografie, descrizioni catastali e schede relative dell'unità e della particella nell'insieme del foglio mappale
 - β NON prendere impegni con acquirenti prima che l'iter sia concluso. Per legge vengono fissati i tempi in 120 giorni (più quelli necessari alle Curie per l'istruzione delle pratiche) ma ad oggi siamo a non meno di 8 mesi per avere una declaratoria di non interesse o un decreto di interesse.






Esempi pratici

Enti di Religiosi (chiesa, canonica, asili, scuole, ecc.)

β Alienazioni o cessioni di diritti reali su Beni ecclesiastici

- β Verificare se hanno un Decreto ministeriale che ne attesti il titolo di Bene Culturale (=Vincolo)
- β In caso positivo
 - β Rivolgersi ad un Notaio dopo che si sono espletate le incombenze del Codice CAnico
- β In caso negativo
 - β Presentare istanza all'Ufficio Beni Culturali diocesano con descrizione storica dell'edificio (notizie bibliografiche, catasti storici, ecc) descrizione tecnico morfologica degli interni e degli esterni, fotografie, descrizioni catastali e schede relative dell'unità e della particella nell'insieme del foglio mappale
 - β NON prendere impegni con acquirenti prima che l'iter sia concluso. Per legge vengono fissati i tempi in 120 giorni (più quelli necessari alle Curie per l'istruzione delle pratiche) ma ad oggi siamo a non meno di 8 mesi per avere una declaratoria di non interesse o un decreto di interesse.



S a n z i o n i

- art 169. opere illecite
- arresto da sei mesi a un anno e ammenda da 775 a 38.734,50 Euro
- “chiunque demolisce, rimuove, modifica, restaura ovvero esegue opere di qualunque genere sui beni culturali”
- “chiunque esegue in casi di assoluta urgenza lavori provvisori indispensabili senza darne immediata comunicazione alla soprintendenza”

art. 171 collocazione e rimozione illecita

arresto da sei mesi a un anno e con l'ammenda da Euro 775 a 38.734,50

- chiunque omette di fissare al luogo di loro destinazione, nel modo indicato dal soprintendente, beni culturali
- il detentore che omette di dare notizia alla competente soprintendenza dello spostamento di beni culturali

art. 173

violazioni in materia di alienazione:

arresto fino a un anno e multa da 15.49,50 a 77.469 Euro

- chiunque senza la prescritta autorizzazione aliena i beni culturali
- chiunque non presenta la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali

art. 180
inosservanza dei provvedimenti amministrativi

- “Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque non ottempera ad un ordine impartito dall'autorità preposta alla tutela dei beni culturali in conformità del presente Titolo è punito con le pene previste dall'articolo 650 del Codice penale”

In caso di furti

- sporgere denuncia a Carabinieri oppure a Polizia di Stato o altro Organo di Polizia (Guardia di Finanza, ecc.) unendo scheda dell'Inventario dei Beni.
- inviare prontamente copia sia della denuncia che della scheda di inventario all'Ufficio diocesano dei Beni culturali. PERCHE': quando viene reperito un oggetto che si sospetta di detenzione illecita, vengono inviate richieste di informativa ai singoli uffici per i beni culturali delle Diocesi italiane.